ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 42-bis

Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione

In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (19)

Versione in vigore dal 1 luglio 1999, non più in vigore dal 27 marzo 2025 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
Titolo	II — Rapporto di concessione
Capo	II — Obblighi e diritti del concessionario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(19) Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-1988/art-42-bis-residui-di-gestione-in-caso-di-recesso-ovvero-di-scadenza-del/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it